

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2003

(G.U. 30.08.2003, n. 201)

Individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione dei dipendenti pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il D.M. 14 gennaio 1997, n. 211 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare»;

Visto il D.M. 24 settembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante «Disposizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 14 gennaio 1997, n. 211 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei requisiti di professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Visti gli atti di indirizzo emanati dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la definizione degli accordi collettivi in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti e, in particolare, l'atto di indirizzo del 27 ottobre 1999, con il quale si dà mandato all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di procedere alla definizione degli accordi sui fondi pensione relativamente ad aggregazioni di comparti;

Visto l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;

Visto l'Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 14 marzo 2001;

Considerata l'esigenza di definire le modalità di designazione dei rappresentanti di parte datoriale dei primi organi collegiali dei costituendi fondi di previdenza complementare destinati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Considerata l'esigenza di mantenere gli effetti dei provvedimenti già adottati per l'avvio del fondo pensione per i lavoratori della scuola;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art.1.

1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente da amministrazioni statali o che accorpino, ai fini della previdenza complementare, il predetto personale a quello di amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, i componenti dei primi organi collegiali, rappresentanti di parte datoriale, sono designati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e nominati in sede di atto costitutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 74, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati per l'avvio del costituendo Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola.